



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE UMANISTICA
SCIENTIFICA E SOCIALE

**Regolamento di Funzionamento
dei Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica,
Scientifica e Sociale
emanato con D.D. n. 124 del 19.12.2024
in vigore dal 20.12.2024**

Art. 1 – NATURA E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei Consigli dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell'Università degli Studi della Basilicata (DIUSS), coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Funzionamento del DIUSS.

Art. 2 - COMPITI

1. Il Consiglio di Corso di Studio (di seguito denominato Consiglio) svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività didattiche del/i Corso/i di Studio di propria competenza, nonché di autovalutazione ed assicurazione della qualità, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Funzionamento del DIUSS.

2. In particolare, il Consiglio elabora proposte in materia di:

- a) definizione e modifiche degli ordinamenti del/i Corso/i di Studio;
- b) definizione e modifiche del Regolamento Didattico del/i Corso/i di Studio;
- c) articolazione dell'offerta formativa del/i Corso/i di Studio;
- d) procedure di autovalutazione del/i Corso/i di Studio;
- e) valutazione dei learning agreement e di attività di formazione all'estero

Inoltre:

- f) nomina il Gruppo di Assicurazione della Qualità (GdAQ)/Gruppo di Riesame e il suo Responsabile;
- g) designa i rappresentanti nella Commissione Paritetica;
- h) nomina il referente per le relazioni internazionali.

3. Al Consiglio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8, comma 2 del Regolamento di Funzionamento del DIUSS:

- approvazione dei piani di studio individuali;
- approvazione di percorsi formativi finalizzati a studenti part time;
- verifica dei requisiti in ingresso ai Corsi di Laurea Magistrale

- riconoscimento di crediti formativi universitari a seguito di trasferimento da altri Atenei o di passaggio tra corsi di studio
- adeguamento dei piani di studio degli studenti che frequentano Corsi di Studio che rilasciano doppio titolo o titolo congiunto con Atenei stranieri, a seguito di accordi specifici;
- tirocini formativi e di orientamento;
- orientamento e tutorato;
- istanze studenti inerenti il proprio percorso di studio;
- attività didattiche da svolgersi fuori della sede del corso di studio.

4. Il Consiglio, inoltre, in merito alle attività di autovalutazione ed assicurazione della qualità:

- approva la Scheda di Monitoraggio Annuale, i Rapporti di Autovalutazione Annuale e Ciclico del CdS, la bozza della Scheda SUA - CdS;
- discute e prende atto della Relazione Annuale della Commissione Paritetica e di tutte le analisi e valutazioni del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione di Ateneo relative al CdS;
- verifica, attraverso le proprie articolazioni dedicate alla gestione dei processi di Assicurazione della Qualità, i contenuti delle schede di trasparenza di ciascun insegnamento e la loro corretta divulgazione.

Art. 3 - COMPOSIZIONE

1. La composizione del Consiglio viene definita prima dell'inizio di ogni anno accademico con Decreto del Direttore del Dipartimento, sulla base delle coperture degli insegnamenti definite dal Consiglio di Dipartimento e della richiesta di afferenza dei singoli docenti.
2. Il numero minimo dei componenti di ciascun Consiglio è pari al numero dei docenti di riferimento previsto per il/i Corso/i di Studi gestiti dal Consiglio.
3. Ciascun Consiglio è composto da professori e ricercatori strutturati in Unibas o – nel caso di corsi interateneo – negli Atenei consorziati che abbiano carichi didattici nel Corso di Studi, e da una rappresentanza degli studenti iscritti al medesimo Corso di Studio, in misura del 15% del numero totale della componente docente, con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ciascun professore e ricercatore può essere componente di un solo Consiglio tra quelli in cui abbia un carico didattico. Professori e ricercatori che abbiano carichi didattici in più Corsi di Studio esercitano, in tempo utile prima dell'inizio di ogni anno accademico, l'opzione per partecipare ad un solo Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di cui al comma 2, il Direttore effettua le necessarie compensazioni ricorrendo principalmente all'assegnazione al Consiglio del numero necessario di docenti individuandoli tra i docenti garanti del corso di studi.
5. Tutti i docenti strutturati che abbiano carichi didattici nel Corso di Studio possono partecipare alle adunanze dei Consigli dei Corsi di Studi per i quali prestano servizio, purché ne facciano richiesta al



Coordinatore del Corso di Studi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Questi ultimi, comunque, non concorrono alla formazione del numero legale per le adunanze del Consiglio.

6. La rappresentanza degli studenti è individuata tra gli studenti iscritti al corso di studio. Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è designata dai rappresentanti degli Studenti nel Consiglio della Struttura primaria, tra gli studenti iscritti al corso di studio. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

Art. 4 - DECADENZA DEI COMPONENTI

1. Decadono dalla carica di componente del Consiglio i professori e i ricercatori che, per qualsiasi motivazione, cessino di svolgere carichi didattici per il Corso di Studio.
2. Decadono dalla carica di componente del Consiglio gli studenti che, a qualsiasi titolo, cessino di essere iscritti al Corso di Studio di riferimento o gli studenti che, sulla base di quanto disposto al precedente art. 3, comma 3, si trovino nella condizione di alterare la percentuale di partecipazione della rappresentanza studentesca al Consiglio.
3. Lo studente che si sia venuto a trovare in una condizione di decadenza lo comunica al Direttore del Dipartimento e al Coordinatore del Corso di Studio tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni dall'insorgenza dei relativi motivi.

Art. 5 - COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

1. Il Consiglio è retto da un Coordinatore che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni; il Coordinatore adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.
2. Il Coordinatore può proporre una specifica organizzazione delle attività gestionali del Consiglio ed essere coadiuvato da figure incaricate di compiti specifici.
3. Il Coordinatore designa, tra i componenti del Consiglio, un vice-Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Coordinatore designa per ciascuna seduta, tra i componenti del Consiglio, il Segretario verbalizzante.
4. Il Coordinatore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di I o II fascia e, in caso di indisponibilità di questi, tra i ricercatori confermati che sono componenti del Consiglio.
5. Entro un mese dalla scadenza del mandato del Coordinatore o in caso di sua cessazione anticipata, il decano del Consiglio indice e presiede le elezioni per il nuovo Coordinatore.
6. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancata elezione, si procede con l'elezione a maggioranza dei votanti.
7. Il Coordinatore del Consiglio è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta



Art. 6 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

1. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Coordinatore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o il Direttore del Dipartimento.
2. L'ordinaria modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio è in presenza.
3. Il Coordinatore può stabilire che la seduta si svolga in modalità telematica a distanza o mista qualora ricorrano condizioni di urgenza, celerità procedurale o efficienza funzionale o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei partecipanti, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo in modalità telematica a distanza o mista.
4. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede ovvero della modalità dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno.
5. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, con protocollo del DIUSS, a mezzo e-mail all'indirizzo istituzionale dei componenti. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere inviata anche 48 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato anche nel corso della riunione con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.
6. La convocazione deve essere inviata anche ai docenti strutturati che abbiano carichi didattici nel Corso di Studi e che abbiano fatto richiesta di partecipare alle sedute del Consiglio.
7. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate ai commi precedenti;
 - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
8. I componenti del Consiglio, ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni per le quali sono convocati.
9. Le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 3, sono assunte a maggioranza dei partecipanti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.
10. Nessuno può partecipare alle discussioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.
11. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice Etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.
12. Il Coordinatore può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, per la discussione di singoli punti, soggetti esterni al Consiglio che, comunque, partecipano a titolo consultivo e senza diritto di voto.



13. Per il solo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, partecipano alle adunanze del Consiglio, senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i tutor organizzatori, come individuati all'art. 11 del D.M. 249/2010.
14. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del Dipartimento che devono curarne l'esecuzione.
15. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante, che viene indicato dal Coordinatore all'inizio di ogni seduta, e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno.
16. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate.
17. I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati presso il responsabile dell'Ufficio Didattica del Dipartimento.
18. Estratti del verbale sono trasmessi, a cura del Coordinatore, al Direttore del Dipartimento nel caso in cui sia necessario richiedere la discussione di specifici punti in Consiglio di Dipartimento.

Art. 7 - NORME TRANSITORIE

Nelle more della istituzione dei nuovi Consigli si prorogano per l'a.a. 2024-2025 i Consigli con i relativi coordinatori così come esistenti al momento dell'entrata in vigore di questo Regolamento.